

CREDITO D'IMPOSTA SU INVESTIMENTI

Per tutto l'anno 2022 spetta il credito d'imposta del 6% per l'acquisto di beni strumentali nuovi.

E' inoltre vigente il credito d'imposta per investimenti 4.0. che può arrivare nel 2022 anche al 40% del costo di acquisto dei beni con le caratteristiche 4.0.

Il credito d'imposta per beni strumentali cessa nel 2022 mentre il credito d'imposta per investimenti 4.0. cesserà nel 2025, riducendosi tuttavia al 20% (quale aliquota massima) a partire dal 2023.

La presente informativa costituisce un pro memoria operativo per ogni valutazione di convenienza in merito a possibili investimenti in beni ordinari o con le caratteristiche 4.0.

La prima parte dell'informativa è dedicata agli investimenti in beni ordinari mentre la seconda parte è dedicata agli investimenti in beni aventi le caratteristiche dell'industria 4.0.

SOMMARIO

PARTE PRIMA INVESTIMENTI IN BENI STRUMENTALI ORDINARI	3
1. Credito d'imposta per investimenti in beni strumentali ordinari	3
2. Periodo di validita' dell'agevolazione.....	3
3. Soggetti beneficiari	3
4. Modalita' di acquisizione dei beni.....	3
5. Beni strumentali ordinari agevolati	4
6. Utilizzo del credito	4
7. Indicazioni sulla fattura di acquisto	4
8. Cessione o delocalizzazione dei beni agevolati	5
9. Aspetti fiscali e contabili del credito d'imposta.....	5
 PARTE SECONDA INVESTIMENTI IN BENI STRUMENTALI 4.0.	6
1. Credito d'imposta per investimenti in beni strumentali 4.0.....	6
2. Periodo di validita' dell'agevolazione.....	6
3. Soggetti beneficiari	7
4. Modalita' di acquisizione dei beni.....	7
5. Beni strumentali 4.0. agevolati	8
6. Requisiti dei beni strumentali materiali 4.0.	8
7. L'interconnessione	9
8. Utilizzo del credito	9
9. Indicazioni sulla fattura di acquisto	10
10. Perizia asseverata e autodichiarazione	10
11. Comunicazione al MISE	10
12. Cessione o delocalizzazione dei beni agevolati	11
13. Aspetti fiscali e contabili del credito d'imposta.....	11

PARTE PRIMA

INVESTIMENTI IN BENI STRUMENTALI ORDINARI

1. CREDITO D'IMPOSTA PER INVESTIMENTI IN BENI STRUMENTALI ORDINARI

E' riconosciuto un credito d'imposta pari al 6% del costo di beni strumentali nuovi.

2. PERIODO DI VALIDITA' DELL'AGEVOLAZIONE

Il credito d'imposta spetta per beni acquisiti fino al 31.12.2022.
Sono agevolati gli acquisti fatti sino al 30.06.2023 purché entro il 31.12.2022, il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di un acconto in misura almeno pari al 20% del costo.

3. SOGGETTI BENEFICIARI

Il credito d'imposta spetta a:

- professionisti;
- imprese individuali;
- società;
- cooperative;
- altri soggetti, anche del terzo settore, esercenti attività d'impresa.

Si evidenzia che:

- il credito d'imposta spetta anche ai soggetti in regime forfettario;
- i beneficiari devono essere in regola con le normative di sicurezza sui luoghi di lavoro;
- i beneficiari devono essere in regola con il versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali;
- i beni agevolati devono essere utilizzati dai beneficiari esclusivamente in Italia.

4. MODALITA' DI ACQUISIZIONE DEI BENI

L'acquisizione dei beni agevolati può avvenire mediante:

- acquisto;
- leasing;

- costruzione in economia;
- realizzazione in appalto.

L'agevolazione non spetta invece se i beni sono acquisiti mediante:

- noleggio;
- locazione operativa.

5. BENI STRUMENTALI ORDINARI AGEVOLATI

L'agevolazione spetta con riferimento a qualsiasi bene strumentale nuovo materiale o immateriale.

Si precisa che sono esclusi dall'agevolazione gli immobili e le autovetture.

A titolo esemplificativo e non esaustivo sono pertanto agevolabili gli acquisti dei seguenti beni.

Beni materiali

- computers, stampanti, altre macchine d'ufficio;
- mobili e arredi d'ufficio;
- attrezzature;
- macchinari;
- impianti;
- autoveicoli da trasporto e autocarri.

Beni immateriali

- software;
- brevetti;
- licenze;
- marchi.

6. UTILIZZO DEL CREDITO

Il credito d'imposta è:

- utilizzabile in compensazione con il codice tributo 6935;
- senza preventiva presentazione della dichiarazione dei redditi;
- in tre rate annuali di pari importo;
- a partire dall'entrata in funzione del bene.

7. INDICAZIONI SULLA FATTURA DI ACQUISTO

Per godere del credito d'imposta è necessario che la fattura di acquisto riporti la seguente dicitura "Bene agevolato ai sensi dell'articolo 1 commi da 1054 a 1058 della Legge 178/2020".

8. CESSIONE O DELOCALIZZAZIONE DEI BENI AGEVOLATI

E' necessario restituire il credito d'imposta utilizzato se entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di entrata in funzione:

- i beni agevolati sono ceduti a titolo oneroso;
- ovvero sono destinati a strutture produttive ubicate all'estero, anche se appartenenti allo stesso soggetto.

La restituzione deve avvenire entro il termine per il versamento a saldo dell'imposta sui redditi dovuta per il periodo d'imposta in cui si verifica la cessione del bene, senza applicazione di sanzioni e interessi, utilizzando il medesimo codice tributo previsto per l'utilizzo in compensazione del credito (codice tributo 6935).

Se, tuttavia, il bene ceduto o trasferito viene sostituito con un bene nuovo avente le medesime caratteristiche e le medesime funzioni di quello sostituito, il credito d'imposta originario non deve essere restituito.

9. ASPETTI FISCALI E CONTABILI DEL CREDITO D'IMPOSTA

Si evidenzia che il credito d'imposta:

- è cumulabile con altre agevolazioni eventualmente spettanti per i medesimi beni;
- non è soggetto a tassazione;
- deve essere indicato nel quadro RU della dichiarazione dei redditi relativa all'anno in cui i beni agevolati sono entrati in funzione;
- ai fini contabili deve essere ripartito sui diversi esercizi in cui gravano gli ammortamenti dei beni agevolati con le medesime proporzioni.

PARTE SECONDA

INVESTIMENTI IN BENI STRUMENTALI 4.0.

1. CREDITO D'IMPOSTA PER INVESTIMENTI IN BENI STRUMENTALI 4.0.

E' riconosciuto un credito d'imposta fino al 40% del costo dei beni materiali strumentali nuovi aventi caratteristiche dell'industria 4.0. e fino al 20% dei beni immateriali strumentali nuovi aventi caratteristiche dell'industria 4.0. Tali percentuali variano a seconda dell'anno in cui vengono effettuati gli investimenti e dell'entità degli investimenti.

Nei paragrafi che seguono si forniscono le informazioni di dettaglio.

2. PERIODO DI VALIDITA' DELL'AGEVOLAZIONE

Per gli investimenti in **beni strumentali materiali 4.0 effettuati dal 1.1.2022 al 31.12.2022** (o nel termine lungo del 30.6.2023 purché già entro il 31.12.2022, il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di un acconto in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione), il credito d'imposta è riconosciuto nella misura del:

- 40% del costo, per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro;
- 20% del costo, per la quota di investimenti oltre 2,5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro;
- 10% del costo, per la quota di investimenti tra 10 milioni di euro e fino al limite di costi complessivamente ammissibili, pari a 20 milioni di euro.

Per gli investimenti in **beni strumentali materiali 4.0 effettuati dal 01.01.2023 al 31.12.2025** (o nel termine lungo del 30.6.2026 purché già entro il 31.12.2025, il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di un acconto in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione), il credito d'imposta è riconosciuto nella misura del:

- 20% del costo, per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro;
- 10% del costo, per la quota di investimenti superiori a 2,5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro;
- 5% del costo, per la quota di investimenti superiori a 10 milioni di euro e fino al limite massimo di costi complessivamente ammissibili, pari a 20 milioni di euro.

Per gli investimenti in **beni strumentali immateriali 4.0**

- effettuati sino al 31.12.2023 (o nel termine lungo del 30.6.2024, con ordine accettato e 20% acconto pagato entro il 31.12.2023), il credito d'imposta è riconosciuto nella misura del 20% fino al limite massimo di costi complessivamente ammissibili, pari a 1 milione di euro;
- effettuati dal 01.01.2024 al 31.12.2024 (o termine lungo del 30.6.2025, con ordine accettato e 20% acconto pagato entro il 31.12.2024), il credito d'imposta è riconosciuto nella misura del 15% fino al limite massimo di costi complessivamente ammissibili, pari a 1 milione di euro;
- effettuati dal 01.01.2025 al 31.12.2025 (o termine lungo del 30.6.2026, con ordine accettato e 20% acconto pagato entro il 31.12.2025), il credito d'imposta è riconosciuto nella misura del 10% fino al limite massimo di costi complessivamente ammissibili, pari a 1 milione di euro.

3. SOGGETTI BENEFICIARI

L'agevolazione spetta a qualsiasi soggetto che svolge attività d'impresa.

A differenza dei "beni ordinari" l'agevolazione non spetta ai professionisti.

Il credito d'imposta spetta pertanto a:

- imprese individuali;
- società;
- cooperative;
- altri soggetti, anche del terzo settore, esercenti attività d'impresa.

Analogamente a quanto evidenziato per gli investimenti in beni ordinari, anche per gli investimenti in beni 4.0.:

- il credito d'imposta spetta anche ai soggetti in regime forfettario;
- i beneficiari devono essere in regola con le normative di sicurezza sui luoghi di lavoro;
- i beneficiari devono essere in regola con il versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali;
- i beni agevolati devono essere utilizzati dai beneficiari esclusivamente in Italia.

4. MODALITA' DI ACQUISIZIONE DEI BENI

L'acquisizione dei beni agevolati può avvenire mediante:

- acquisto;
- leasing;
- costruzione in economia;
- realizzazione in appalto.

L'agevolazione non spetta invece se i beni sono acquisiti mediante:

- noleggio;
- locazione operativa.

5. BENI STRUMENTALI 4.0. AGEVOLATI

I beni strumentali 4.0. agevolati sono elencati negli allegati A e B della Legge 232/2016 relativi, rispettivamente, ai beni strumentali materiali 4.0. e ai beni strumentali immateriali 4.0.

Si riporta di seguito una sintesi dei beni indicati negli allegati A e B della Legge 232/2016 (i testi integrali degli elenchi A e B sono allegati alla presente informativa).

Beni strumentali materiali 4.0. (Allegato A)

I beni strumentali materiali previsti dall'allegato A sono raggruppabili in tre categorie:

1. beni strumentali con funzionamento controllato da sistemi computerizzati e/o gestiti tramite opportuni sensori e azionamenti (ad esempio macchine per la produzione, imballaggio, lavorazione, macchine utensili, ecc.);
2. sistemi per l'assicurazione della qualità e della sostenibilità (ad esempio sistemi di sensori, sistemi per la tracciabilità dei prodotti, ecc.);
3. dispositivi per l'interazione uomo macchina e per il miglioramento dell'ergonomia e della sicurezza del posto di lavoro in logica 4.0 (ad esempio sistemi di sicurezza per prevenire infortuni, diminuire errori ed aumentare l'efficienza).

Beni strumentali immateriali 4.0. (Allegato B)

I beni immateriali indicati nell'allegato B sono costituiti da programmi, applicazioni, sistemi di gestione della supply chain e per e-commerce, software e servizi digitali per la fruizione immersiva, interattiva e partecipativa, ricostruzioni 3D, realtà, aumentata, software, piattaforme e applicazioni per la gestione e il coordinamento della logistica con elevate caratteristiche di integrazione delle attività di servizio.

6. REQUISITI DEI BENI STRUMENTALI MATERIALI 4.0.

I beni strumentali 4.0. di cui al punto 1. del precedente paragrafo **devono possedere tassativamente tutti e cinque i requisiti che seguono:**

1. controllo per mezzo di CNC (Computer Numerical Control) e/o PLC (Programmable Logic Controller);
2. interconnessione ai sistemi informatici aziendali;
3. integrazione con il sistema logistico aziendale e/o altre macchine;
4. interfaccia uomo macchina semplice ed intuitiva;
5. rispondenza ai più recenti standard in termini di sicurezza.

Per godere dell'agevolazione, i beni strumentali 4.0., **devono inoltre possedere almeno due dei seguenti ulteriori requisiti:**

1. sistemi di telemanutenzione e/o telediagnosi e/o controllo in remoto;
2. monitoraggio in continuo delle condizioni di lavoro e dei parametri di processo mediante opportuni set di sensori e adattività alle derive di processo;
3. caratteristiche di integrazione tra macchina fisica e/o impianto con la modellizzazione e/o la simulazione del proprio comportamento nello svolgimento del processo.

7. L'INTERCONNESSIONE

Il secondo dei cinque requisiti obbligatori di cui al paragrafo 5, rappresentato dall'interconnessione, è soddisfatto se:

- il bene scambia informazioni con sistemi interni (es.: sistema gestionale, sistemi di pianificazione, sistemi di progettazione e sviluppo del prodotto, monitoraggio, anche in remoto, e controllo, altre macchine dello stabilimento, ecc.) per mezzo di un collegamento basato su specifiche documentate, disponibili pubblicamente e internazionalmente riconosciute (esempi: TCP-IP, HTTP, MQTT, ecc.);
- il bene deve essere identificato univocamente, al fine di riconoscere l'origine delle informazioni, mediante l'utilizzo di standard di indirizzamento internazionalmente riconosciuti (es.: indirizzo IP).

Attenzione

L'interconnessione deve sussistere per tutta la vita del bene strumentale e, pertanto, non solo al momento della sua entrata in funzione.

E' altresì necessario che lo scambio di informazioni con i sistemi interni sia costante.

In assenza di tali presupposti, l'Agenzia delle Entrate, in sede di verifica può disconoscere l'agevolazione con rischi sanzionatori molto elevati.

8. UTILIZZO DEL CREDITO

Il credito d'imposta è:

- utilizzabile in compensazione con il codice tributo 6936 per beni strumentali materiali 4.0. e codice tributo 6937 per beni strumentali immateriali 4.0.
- senza preventiva presentazione della dichiarazione dei redditi;
- in tre rate annuali di pari importo;
- a partire dall'avvenuta interconnessione del bene.

9. INDICAZIONI SULLA FATTURA DI ACQUISTO

Per godere del credito d'imposta è necessario che la fattura di acquisto riporti la seguente dicitura "Bene agevolato ai sensi dell'articolo 1 commi da 1054 a 1058 della Legge 178/2020".

10. PERIZIA ASSEVERATA E AUTODICHIARAZIONE

Ai fini dell'agevolazione relativa ai beni 4.0. è necessaria una perizia asseverata rilasciata da un ingegnere o da un perito industriale iscritti nei rispettivi albi professionali o un attestato di conformità rilasciato da un ente di certificazione accreditato, da cui risulti che i beni possiedono caratteristiche tecniche tali da includerli negli elenchi di cui agli Allegati A e B annessi alla Legge n. 232/2016, che sono sussistenti tutti e cinque i requisiti obbligatori e almeno due dei tre ulteriori requisiti sopra descritti e che i beni sono interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura.

Attenzione

Per i beni di costo unitario non superiore a 300.000 euro, la perizia asseverata o l'attestato possono essere sostituiti da una dichiarazione resa dal legale rappresentante dell'impresa. Si raccomanda la massima prudenza in tal senso in quanto il legale rappresentante deve dimostrare di essere in possesso delle competenze tecniche per rilasciare tale dichiarazione. Occorre pertanto considerare in via prudenziale di richiedere la perizia asseverata anche per investimenti in beni di costo inferiore ad euro 300.000.

11. COMUNICAZIONE AL MISE

Gli investimenti in beni 4.0. devono essere comunicati al Ministero dello Sviluppo Economico (anche MISE).

Il modello di comunicazione, firmato digitalmente dal legale rappresentante dell'impresa, deve essere trasmesso:

- tramite PEC all'indirizzo benistrumentali4.0@pec.mise.gov.it;
- entro la data di presentazione della dichiarazione dei redditi riferita a ciascun periodo d'imposta di effettuazione degli investimenti (per gli investimenti effettuati nel 2022, ad esempio, la comunicazione andrà presentata entro il 30.11.2023).

L'omessa comunicazione non fa venir meno l'agevolazione sebbene sia del tutto sconsigliabile una tale evenienza.

12. CESSIONE O DELOCALIZZAZIONE DEI BENI AGEVOLATI

E' necessario restituire il credito d'imposta utilizzato se entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di avvenuta interconnessione:

- i beni agevolati sono ceduti a titolo oneroso;
- ovvero sono destinati a strutture produttive ubicate all'estero, anche se appartenenti allo stesso soggetto.

La restituzione deve avvenire entro il termine per il versamento a saldo dell'imposta sui redditi dovuta per il periodo d'imposta in cui si verifica la cessione del bene, senza applicazione di sanzioni e interessi, utilizzando il medesimo codice tributo previsto per l'utilizzo in compensazione del credito (codice tributo 6936 per il credito beni materiali 4.0, codice tributo 6937 per il credito beni immateriali 4.0).

Se, tuttavia, il bene ceduto o trasferito viene sostituito con un bene nuovo avente le medesime caratteristiche e le medesime funzioni di quello sostituito, il credito d'imposta originario non deve essere restituito.

13. ASPETTI FISCALI E CONTABILI DEL CREDITO D'IMPOSTA

Si evidenzia che il credito d'imposta:

- è cumulabile con altre agevolazioni eventualmente spettanti per i medesimi beni;
- non è soggetto a tassazione;
- deve essere indicato nel quadro RU della dichiarazione dei redditi relativa all'anno in cui i beni agevolati sono stati acquistati;
- ai fini contabili deve essere ripartito sui diversi esercizi in cui gravano gli ammortamenti dei beni agevolati e con le medesime proporzioni.